



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta dai Sig.ri Magistrati

GIOVANNI CONTI - Presidente -
DOMENICO CARCANO - Relatore -
ANGELO COSTANZO
ANNA CRISCUOLO
ANTONIO CORBO

UDIENZA IN CAMERA
DI CONSIGLIO
22/4/2016

SENT. 600

R.G.N. 1464/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso proposto da

~~XXXXXXXXXX~~ nato il 24 /01/1967.

avverso l'ordinanza ~~XXXXXX~~ pronunciata ~~11/12/2015~~ dal Tribunale di

~~XXXXXX~~

visti gli atti, la ordinanza e il ricorso,

udita relazione del Consigliere dott. Domenico Carcano

letta la requisitoria del Procuratore generale dr. ~~XXXXXX~~ che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. ~~XXXXXX~~ propone ricorso contro l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato rigettato l'appello avverso il provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona di perquisizione e sequestro di un cellulare, una *pendrive* e due *hard disk*; perquisizione e sequestro disposti in relazione ai delitti di cui agli artt. 278, 291, e 314 c.p. per i quali ~~XXXXXX~~ risulta indagato.

Il Tribunale ritiene infondato il riesame proposto anzitutto perché il concetto di *fumus* del reato che caratterizza il sequestro probatorio, a differenza di quello preventivo, non può che essere orientato all'esigenza di assicurare le "fonti di prova".

In secondo luogo, l'utilizzo di una "denuncia anonima" è giustificato poiché si è in presenza di una fonte volta a stimolare l'attività di indagine d'iniziativa della polizia giudiziaria. Ne discende che, entro tali limiti, una volta acquisita la *notitia* di reato, all'esito delle indagine svolta dagli inquirenti, perquisizione e sequestro sono utilizzati quali mezzi di accertamento della prova e non della notizia di reato.

Nel caso concreto il *fumus* dei reati ipotizzati non è nella denuncia anonima, bensì va ricercato negli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria.

2. La difesa del ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge con riferimento agli artt. 125 comma 3, 247, comma 2, 250 comma 3, 252, 253 comma 1, 333 comma 3 c.p.p. nella parte in cui il giudice del riesame ha erroneamente ritenuto legittimo il decreto di perquisizione e sequestro a fondamento del quale è stata posta una denuncia anonima, della quale non può essere fatto alcun uso ^{le notizie} ~~se~~ costituiscano "corpo del reato" ex art. 240 c.p.p.. gg

Ne discende che non avrebbe potuto essere operato alcun sequestro e quanto oggetto dello stesso avrebbe dovuto essere restituito.

2.2. violazione di legge in relazione agli artt. 247, 250, 252 e 253 c.p.p. nonché per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 125 comma 3, c.p.p., in merito alla configurabilità del *fumus* dei reati contestati all'indagato. Ad avviso del ricorrente, gli atti di indagine delegati dalla Procura non avrebbero consentito di acquisire ^{alcun} ~~o~~ elemento che potesse essere utile a configurare ^{il} ~~il~~ *fumus* dei reati ipotizzati a carico dell'indagato, peraltro illegittimamente iscritto nel registro degli indagati sulla base di una sola denuncia anonima. Il pubblico ministero ha ritenuto di utilizzare gli elementi acquisiti, senza che vi fosse alcun riscontro valido che potesse far ritenere l'esistenza del *fumus* richiesto per quanto acquisito nel corso delle indagini e, in particolare, all'esito della perquisizione. gg

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il tema posto dalla vicenda processuale implica l'approfondimento dei limiti di utilizzabilità di un "anonimo": il decreto di sequestro probatorio è stato emesso all'esito di una perquisizione disposta dopo indagini effettuate dagli organi di polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Al riguardo,

nell'informativa trasmessa al pubblico ministero si precisa che le indagini hanno avuto impulso da un "anonimo" e sono state sviluppate sull'analisi di "numerosi post a contenuto diffamatorio, anche nei confronti del Presidente della Repubblica", pubblicati mediante l'*account* "Andrea Morico", attuale indagato, per quanto acquisito e sequestrato in sede di perquisizione; *account* creato sul *social network facebook*. Per verificare la disponibilità dell'*account*, dal quale risultano inviati i messaggi diffamatori, sono stati sequestrati *computer* e telefono in uso all'indagato e si è effettuata un'rogatoria internazionale.

gg

Una "denuncia anonima" non può essere posta a fondamento di atti "tipici di indagine" e, quindi, non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle "denunce anonime" possono stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "*notitia criminis*" (Sez. VI, 21/09/2006 n. 36003 Cc.). In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la polizia giudiziaria legittimamente può procedere alla perquisizione di un'autovettura e al conseguente sequestro di sostanza stupefacente, dopo aver avviato, a seguito di una denuncia anonima, un'indagine sul posto dove poi ha acquisito la notizia di reato.

Ne discende che legittimamente anche nel caso in esame l'^{no}animo è stato utilizzato come mero atto di impulso investigativo per verificare l'esistenza una *notitia criminis* e poi, altrettanto legittimamente, in base a quanto emerso dalla doverosa investigazione, si è proceduto a perquisizione e sequestro.

gg

Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato con la condanna del ricorrente ~~ammissibile~~ al pagamento delle spese del procedimento

gg

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12 aprile 2016.

Il Consigliere relatore

Lomenico Carcano

Il Presidente

Giovanni Conti

Stefano

